

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

DI BUDRIO

COPIA

Sentenza a verbale art. 281 sexies cpc

N. 520/09 R.G.

Cron. 25/03/10

Processo verbale della causa

tra

**SOCIETA' CARLOTTI LUCIANO S.r.l.**, avv. M.Bordoni e B. Carboni

e

**UGF ASSICURAZIONI S.p.a.**, avv. A. Graziosi

**EZIO VENTUROLI**, avv. A. Graziosi

in punto a: risarcimento danni da incidente stradale

Successivamente oggi 15 marzo 2010 ad ore 9.50 nell'ufficio suddetto, davanti alla dott.ssa Maria Grazia Parenti, è comparso l'avv. Carboni che nell'interesse dell'attrice rassegna le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ill.mo Giudice Adito, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondata la domanda attorea e conseguentemente, dichiarata la responsabilità esclusiva del sig. Ezio Venturoli nella causazione del sinistro di cui in premessa, nonché la validità del contratto di cessione del diritto al risarcimento di tutte le voci di danno connesse al danno auto stipulato dalla si.gra Silva Piovesana e dalla società Carlotti Luciano s.r.l., in persona del Legale rappresentante sig. Luciano Carlotti, in data 30.6.2009, condannare i convenuti, in solido ovvero in alternativa, al pagamento in favore della società Carlotti Luciano s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Budrio, via Martiri Antifascisti 24 delle suddette somme, oltre a rivalutazione ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo, dedotto l'acconto ricevuto per euro 1.754,22. Nel limite di euro 5.200,00. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre ad IVA, 2% CPA e 12,5% ex art. 14 T.P.F." L'avv. Carboni deposita originale delle note conclusive e nota spese.

Per i convenuti Ezio Venturoli e UGF ASSICURAZIONI s.p.a. è presente l'avv. Arrigoni in sostituzione dell'avv. A.Graziosi, giusta delega scritta che deposita, che nell'interesse dei predetti rassegna le seguenti conclusioni: "Piaccia all'Ill.mo Giudice di Pace adito, ogni contraria istanza

disattesa e reietta, respingersi la domanda attorea con vittoria di spese, competenze, onorari ed accessori." L'avv. Arrigoni deposita originale note conclusive e nota spese.

Discussa la causa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281 sexies cpc il G.d.P. pronuncia la seguente sentenza:

### MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea risulta fondata, posto:

- che la responsabilità esclusiva del sig. Venturoli nella causazione del sinistro è stata pacificamente riconosciuta dalle parti convenute;
- che la validità del contratto di cessione del credito nato dal sinistro de quo, tra la danneggiata sig.ra Silva Piovesana e la Carlotti Luciano s.r.l., è stata posta in discussione solo sotto il profilo dell'avvenuta estinzione del credito ceduto in data antecedente alla cessione stessa (avente quindi, in ipotesi, oggetto inesistente); ma che tale ipotesi risulta documentalmente infondata, sia perchè il 30.6.09 (data del contratto di cessione) l'assegno *spedito* il 29.6.09 non risulta essere stato ricevuto dalla destinataria (cfr. doc. 2 parte convenuta), sia perchè non risulta che l'importo sia stato accettato a saldo di quanto richiesto, ma trattenuto solo quale acconto sul maggior credito vantato (doc. 12 attore);
- che può dirsi cessata la materia del contendere in ordine al quantum richiesto, essendo pacifico e peraltro documentato, che dopo la notifica dell'atto di citazione la UGF ha offerto e corrisposto all'attrice un importo di euro 866,00, per danni materiali e spese legali stragiudiziali, che sono state espressamente accettate a saldo delle rispettive voci (cfr. verbale udienza 21.12.09).

Residua pertanto da decidersi la liquidazione delle spese legali di causa, che sulla base della soccombenza virtuale non possono che essere integralmente addebitate ai convenuti in solido fra loro, anche a mente del novellato testo dell'art. 91 c.p.c.. Quanto alla loro quantificazione, si osserva che l'importo richiesto dall'attrice in prima udienza (euro 678,00) appare congruo e anche sulla scorta della nota spese depositata dai convenuti può liquidarsi ad oggi, alla luce dell'ulteriore


attività professionale espletata, il complessivo importo di euro 1.300,00.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace adito, ogni altra domanda ed eccezione respinta

- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle domande svolte dall'attrice Società Carlotti Luciano s.r.l. nei confronti di UGF Assicurazioni s.p.a. ed Ezio Venturoli, in relazione al sinistro avvenuto in Budrio in data 3.6.09;
- condanna i convenuti UGF Assicurazioni s.p.a. ed Ezio Venturoli, in solido, alla refusione in favore dell'attrice delle spese legali che liquida nella misura complessiva di euro 1.300,00.

Del ché è data lettura in udienza.

 IL GIUDICE DI PACE  
